

Prot. n. 557 del 23.03.2020

## DECRETO PRESIDENZIALE

OGGETTO: EMERGENZA COVID - 19. DEFINIZIONE ATTIVITA' INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA DA PARTE DEI SERVIZI DELLA COMUNITA' MONTANA GELBISON E CERVATI.

### IL PRESIDENTE

VISTI:

- ☐ il D.L. 2 marzo 2020 n. 9, che all'art. 19 "Misure urgenti in materia di pubblico impiego", dispone:  
"[...] 3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.
- ☐ il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, cd. Cura Italia, che all'art. 18 dispone  
"Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"[...];
- ☐ l'ordinanza del Presidente della Regione Campania n° 19 del 20.03.2020 ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 . Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 , n° 833 in materia di igiene e sanità pubblica , con la quale si richiamano le Amministrazioni Pubbliche del Territorio regionale alla stretta osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministero della Funzione Pubblica n° 2/2020, del DPCM 11 marzo 2020 e dell'articolo 87 del decreto legge 11.03.2020 n° 18, al fine di limitare la presenza del personale e degli utenti negli uffici - salvo che per i servizi necessari a fronteggiare l'emergenza ed i servizi pubblici essenziali - ai soli casi in cui la presenza fisica sia strettamente indispensabile per lo svolgimento delle attività individuate come urgenti ed indifferibili ai sensi della citata normativa statale ove non risulti possibile l'erogazione della prestazione in modalità telematica e comunque previa specifica prenotazione degli eventuali utenti al fine del rispetto delle misure di sicurezza vigenti

CONSIDERATO CHE si rende necessario limitare al massimo le presenze all'interno degli uffici comunitari;

DISPONE

che, fino al 3 Aprile 2020 in ragione dell'epidemia in atto da COVID 19:

Le seguenti siano definite quali "attività indifferibili da rendere in presenza":

- Attività della protezione civile
- Attività della segreteria collegate all'emergenza sanitaria in corso
- Attività connesse al ripristino e alla **manutenzione straordinaria di luoghi o impianti pubblici**, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone

Dette attività siano svolte con l'adozione da parte dei dipendenti di tutti gli ausili finora raccomandati e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute ed a tal fine il Direttore di Cantiere, Geom. Guida Michele, e il Segretario dell'Ente cureranno l'adempimento di quanto sopra. ;

Il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del governo nazionale o regionale.

Vallo della Lucania, 22/03/2020

IL PRESIDENTE  
DR CARMINE LAURITO